

Rettifica risultati gare del 6/10/2013 - 1° giornata di ANDATA - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY COLORNO F.C. ASD	-US RUGBY BENEVENTO ASD	68 - 0	(10- 0)	Sig. BONATTI G.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	13	3	3	0	0	10	54	22	32	0	3
BENETTON GROUP RUGBY TREVISO	10	3	2	0	1	22	138	20	118	0	3
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA	6	2	2	0	0	9	53	15	38	4-	2
ASD RUGBY MONZA 1949	5	2	1	0	1	33	206	33	173	0	2
CUS TORINO RUGBY ASD	1	3	1	0	2	13	75	125	-50	4-	3
DOPLA RUGBY CASALE	1	2	0	0	2	2	18	53	-35	0	2
ASD RUGBY GERUNDI	0	3	0	0	3	2	10	286	-276	0	3

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY COLORNO F.C. ASD	15	3	3	0	0	28	187	10	177	0	3
RUGBY RED BLU ASD	11	3	3	0	0	13	76	15	61	4-	3
OLD RUGBY L'AQUILA ASD	9	3	2	0	1	8	44	65	-21	0	3
FELSINA UNIONE RUGBY SAN DONATO ASD	6	3	1	0	2	8	46	92	-46	0	3
US RUGBY BENEVENTO ASD	4	3	1	0	2	5	30	95	-65	0	3
UMBRIA RUGBY RAGAZZE	4	3	1	0	2	2	21	44	-23	0	3
TXT CUS FERRARA RUGBY	4-	3	0	0	3	4	20	83	-63	4-	3
ASD MUSTANG RUGBY PESARO	4-	3	1	0	2	4	22	42	-20	8-	3

OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA SOCIETA' RUGBY COLORNO F.C. ASD

IL Giudice Sportivo Nazionale ,

visto il ricorso in opposizione ex artt. 80 e segg. Regolamento di Giustizia presentato dalla società Rugby Colorno F.C. in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Ivano Lemmi avverso il provvedimento assunto nella riunione del 9 e 11 ottobre 2013, Comunicato FEMM/1/GS, con il quale la società sopra indicata, in occasione della gara disputata a Colorno il giorno 6/10/2013 tra la predetta e la società US Rugby Benevento, è stata dichiarata perdente con il risultato di 0 - 20 (mete 0 - 4) punita con la penalizzazione di 4 punti in classifica e con la multa di € 100,00 per aver impiegato la giocatrice Sofo Martina, minorenni, (tessera 341115 nata il 27/07/1996) senza il consenso scritto dell'esercente la potestà con ciò violando le disposizioni di cui al punto 4.1 di pagina 54 e quadro riassuntivo di pag. 57 della Circolare Informativa 2013/14 e ciò in applicazione del disposto degli artt. 28/1 lettera e) R.d.G. e 16 lettera b) e 25 lettera b) del Regolamento Attività Sportiva, lo dichiara ammissibile.

Nel merito la reclamante sostiene:

il motivo dell'opposizione è semplicemente perché la giocatrice Sofo Martina (tessera 341115 nata il 27/7/1996 era autorizzata dall'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa che andava spedito all'Ufficio del Giudice Sportivo ma il documento in questione è stato inviato alla responsabile del settore: femminile@federugby.it a mezzo mail in data 4 ottobre 2013.

Lo stesso giorno 4 ottobre la responsabile dell'ufficio femminile Fir ha girato la mail alla segreteria del Giudice Sportivo. Fiduciosi nel buon accoglimento della presente opposizione rimaniamo a disposizione.

Fin qui la reclamante.

Il Giudice Sportivo Nazionale osserva.

Il consenso scritto del genitore esercente la potestà sulla minore Sofo Martina, esibito dalla reclamante in allegato al ricorso, reca la data dell'1/10/2013.

Peraltro detto "consenso" è stato inviato, come riconosciuto dalla ricorrente, - via mail il venerdì 4/10 alle ore 15.17 - dalla società Rugby Colorno F.C., del tutto erroneamente, non all'Ufficio del GSN, come disposto dalla normativa, ma alla Coordinatrice dell'Attività Femminile sig.ra Maria Cristina Tonna.

Vero che la Coordinatrice, che nessun titolo ufficiale aveva per ricevere il documento, ha subito trasferito il documento all'Ufficio del GSN con mail spedita lo stesso giorno (venerdì) ma, purtroppo, alle ore 20.39 quindi ad Uffici F.I.R. chiusi per tutto il successivo fine settimana.

Il messaggio è stato letto soltanto il lunedì successivo dopo la gara disputata domenica 6 ottobre 2013, di qui la sanzione di cui al Comunicato FEMM/1/GS.

È, pertanto, con il ricorso che l'intero svolgimento dei fatti ha avuto conferma.

Segue . **“Opposizione Omologatoria Società R. Colorno FC ASD”**

Effettivamente risulta acclarato che il consenso esisteva ed è stato acquisito dalla società Colorno in data anteriore alla disputa della gara e solo per un malinteso, probabilmente nato da colloqui diretti con la Responsabile F.I.R dell'attività Femminile, è stato indirizzato a quest'ultima e poi come sovente accade, nel senso che il diavolo ci mette la coda, la trasmissione ulteriore del documento all'Ufficio del Giudice ha “superato” l'arco temporale del fine settimana.

Il GSN ritiene di poter accogliere il reclamo alla luce della venialità dell'errore, del perseguimento in questo caso della verità sostanziale e non del mero formalismo nonché, come detto, dell'infondato convincimento, in buona fede, che l'invio della documentazione alla Coordinatrice dell'Attività Femminile costituisse una via altrettanto valida di quella che normativamente prevede la spedizione del “consenso” all'Ufficio del GSN.

P.Q.M.

Il GS Nazionale,

visti gli artt. 78, 79, 80 e 28/1 lett.e) del Reg. di Giustizia e artt. 16, lett.b) e 25 lett.b) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa 2013/2014 punto 4.1 di pagina 54 e quadro riassuntivo di pag. 57 accoglie il ricorso così come proposto;

conferma la validità del risultato acquisito sul campo e cioè Rugby Colorno 68 – US Rugby Benevento 0 (mete 10 – 0), cancella la sanzione di quattro punti di penalizzazione e la multa di € 100,00 e dispone l'aggiornamento della classifica del girone 2 del Campionato Nazionale Femminile;

dispone altresì la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 30 Ottobre 2013

Avv. Michele Carlotto

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)**